

Bollettino

INTERAZIONE

SOMMARIO

IVA

- A) CORONAVIRUS: ULTERIORI PRECISAZIONI SUGLI STRUMENTI OPERATIVI DI SOSTEGNO p. 2
- B) CORONAVIRUS: LE AGEVOLAZIONI ALLE DONAZIONI PER L'EMERGENZA p. 4

12

3 aprile 2020
www.consulentipa.it

.....
IVA

A) CORONAVIRUS: ULTERIORI PRECISAZIONI SUGLI STRUMENTI OPERATIVI DI SOSTEGNO

.....

1) Un'ulteriore ipotesi di sostegno operativo

Il commento sulla gestione dei buoni/voucher a favore di soggetti svantaggiati pubblicato tre giorni fa ha suscitato parecchio interesse: era inevitabile, date le presenti circostanze.

Tra le tante telefonate ricevute ieri ed oggi, ci è stata segnalata una procedura (apparentemente) diversa: l'acquisto da parte del comune di buoni emessi da catene di supermercati o da altre strutture di vendita (di grandi dimensioni, di solito).

Tenuto conto che si tratta pur sempre di buoni multiuso, nell'occasione lo scenario che si presenta è il seguente: il supermercato trasferisce, previo pagamento del loro valore facciale, i buoni al comune che poi li trasferisce gratuitamente al beneficiario, che li usa per acquistare generi alimentari.

Così stando le cose, sotto il profilo contrattuale e fiscale va fatto riferimento all'art. 6-
quater del decreto Iva, che stabilisce la disciplina dei buoni multiuso. E dunque:

- i) il passaggio dei buoni dal supermercato (o dalla catena di supermercati) al comune non dà luogo ad alcuna compravendita, e non va quindi fatturato. Il comune riceverà comunque una quietanza/ricevuta, che vale come attestazione dell'avvenuto pagamento;
- ii) la cessione vera e propria intercorre successivamente, all'atto della consegna dei beni, tra il supermercato e il beneficiario che utilizza il buono, e sarà comprovata da uno scontrino (documento commerciale). Come sempre avviene a proposito dei voucher multiuso, il comune non prende parte alla compravendita, e non riceverà quindi alcuna fattura.

2) Vantaggi e svantaggi della procedura

Secondo la procedura in esame i buoni vengono emessi da un soggetto specializzato, il che contribuisce sicuramente a ridurre i rischi di falsificazione. In ogni caso, essi non riguardano il comune che, una volta effettuato il pagamento iniziale del controvalore del buono, non assume alcun altro obbligo di pagamento nei confronti di chicchessia.

La controindicazione è rappresentata dal (più che probabile) rischio di sviamento della clientela: molti tra gli esercizi commerciali di medie/piccole dimensioni non sarebbero attrezzati per emettere e gestire buoni multiuso (non subito, comunque) e sarebbero dunque penalizzati da una situazione che vede i soggetti beneficiari rivolgersi a soggetti di maggiori dimensioni per la spendita dei buoni

IVA

B) CORONAVIRUS: LE AGEVOLAZIONI ALLE DONAZIONI PER L'EMERGENZA

1) Il decreto 18/20

L'art. 66 Dl. 18/20 prevede particolari incentivi fiscali per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, distinguendo quelle effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali da quelle effettuate da imprese.

2) Le condizioni

L'agevolazione riguarda le donazioni in denaro effettuate nel 2020 per il finanziamento di interventi volti a sostenere la gestione dell'emergenza coronavirus, a favore dello Stato, di regioni, enti locali territoriali, fondazioni ed altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro⁽¹⁾.

Il versamento deve essere effettuato tramite strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifici bancari/postali, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari/circolari o comunque con modalità tali da garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del soggetto erogatore, oltre a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Sono ovviamente consentite anche le donazioni in contante, ma in tal caso non si potrà godere di alcuna agevolazione ai fini delle imposte sui redditi.

3) Le agevolazioni

Per le donazioni di cui sopra effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali è prevista una detrazione dall'imposta lorda sul reddito pari al 30%. L'importo massimo di donazione agevolabile è di € 100.000, in quanto la detrazione concessa non può essere superiore a 30.000 euro.

Rispetto alle imprese individuali e alle società, invece, le agevolazioni consistono nella integrale deducibilità delle somme versate, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini

⁽¹⁾ Rispetto alle imprese individuali ed alle società l'agevolazione è concessa a fronte di versamenti effettuati nei confronti di Fondazioni, associazioni comitati ed enti. A nostro avviso, fra questi ultimi, rientrano sicuramente gli enti locali territoriali.

dell'Irap (in quest'ultimo caso la deduzione spetta per l'anno in cui avviene il versamento), senza alcuna limitazione dell'importo deducibile.

4) Donazioni in natura

L'art. 66 Dl. 18/20 prevede che le detrazioni di cui sopra si applichino anche nel caso di erogazioni in natura, sia nel caso di donazioni effettuate da persone fisiche che da enti non commerciali o imprese.

A tale scopo, il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che l'ammontare dell'agevolazione (detrazione/deduzione) va quantificato sulla base del valore normale dei beni oggetti di donazione, determinato ai sensi dell'art. 9 Tuir.

Se viene donato un bene strumentale, l'erogazione in natura è valorizzata con riferimento al valore fiscale residuo del bene all'atto del suo trasferimento.

Nel caso in cui la donazione abbia ad oggetto beni alla cui produzione/scambio è diretta l'attività dell'impresa⁽²⁾, l'erogazione in natura è valorizzata al minore tra il valore normale⁽³⁾ e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze⁽⁴⁾. Tale criterio di valorizzazione va applicato anche nel caso di donazione di materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili non strumentali acquistati/prodotti per essere impiegati nella produzione⁽⁵⁾.

Al di fuori dei beni sopra citati, nel caso in cui il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore ad € 30.000 oppure qualora, per la natura dei beni interessati alla donazione, non sia possibile desumerne il valore in base a criteri oggettivi, il donatore è tenuto ad acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni rispetto al trasferimento del bene.

L'erogazione liberale in natura deve poi risultare da un atto scritto contenente:

- la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori;
- la dichiarazione del soggetto beneficiario della donazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni ottenuti per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

(2) Si tratta dei c.d. "beni merce" ex art. 85, comma 1, lett. a) Tuir.

(3) Il valore normale va determinato ex art. 9 Tuir.

(4) Il valore delle rimanenze si determina ai sensi dell'art. 92 Tuir.

(5) Si tratta dei beni individuati dall'art. 85, comma 1, lett. b) Tuir.

Nel caso in cui sia stato necessario ottenere la perizia giurata di stima, il donatore è tenuto a consegnarne una copia al soggetto destinatario della donazione.

Autori degli articoli:

ALESSANDRO GARZON, consulente fiscale dell'ANCI, relatore e collaboratore de "Il Sole 24 Ore" per le tematiche tributarie degli enti pubblici

TAMARA BERSIGNANI, responsabile Servizio Iva Enti pubblici di Studio Garzon ed Interazione Srl

LISA CASTELLANI, consulente Servizio Iva Enti pubblici di Studio Garzon ed Interazione Srl